



Allegati n.	Risposta al foglio del	n.
-------------	------------------------	----

Oggetto: Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 "Norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli e di impresa agricola" – orientamento su aspetti applicativi della norma regionale.

Spett.le UPI  
Piazza M. D'Azeglio 22  
50121 Firenze

Spett.le Uncem  
Via Cavour 15  
50129 Firenze

Spett.le Artea  
Via San Donato  
50127 Firenze

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute alla segreteria del Gruppo di Coordinamento Generale, discusse e condivise nella seduta del 11 settembre 2012, si esprimono i seguenti orientamenti, suddivisi per argomento:

**A) Quesito: Società IAP - verifica delle attività previste nello Statuto**

Si chiede come deve procedere un ente che rilevi delle incongruità fra le attività elencate nell'oggetto sociale e quelle rilevate nello svolgimento dell'attività di controllo.

**Risposta**

Se in sede di controllo l'ente rileva delle incongruenze fra l'oggetto sociale e l'attività realmente svolta dalla società, si suggerisce di procedere come meglio descritto di seguito:

- le attività rilevate in sede di controllo inficiano l' "esercizio esclusivo delle attività agricole" come previsto dal D. Lgs 99/2004: in questo caso si ammette che il controllo debba concludersi con esito negativo dal momento che viene meno uno dei requisiti richiesti per le società ai fini del riconoscimento della qualifica IAP ovvero quello dell'esercizio "esclusivo" delle attività agricole richiamato al comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs 99/2004;
- le attività rilevate in sede di controllo sono esclusivamente agricole pertanto il problema è sulla formulazione dell'oggetto sociale: in questo caso sarebbe opportuno che l'ente:
  - richieda all'azienda l'adeguamento dello statuto;
  - segnali all'ufficio del Registro delle imprese della CCIAA in cui ha sede l'impresa tale incongruenza.

**B) Quesito: Imposta di Bollo su Dua**

Un soggetto deve pagare l'imposta di bollo nel momento in cui presenta la DUA con la quale fa richiesta di riconoscimento della qualifica o di cancellazione dall'elenco regionale IAP?

**Risposta**

Dalla lettura del DPR 642 del 26 ottobre 1972 e s.m.i non emergono elementi tali da far esentare l'applicazione dell'imposta di bollo sulle domande presentate dal soggetto inerenti la richiesta di iscrizione/cancellazione dell'elenco regionale dello IAP.

Pertanto l'imposta di bollo deve essere versata tutte le volte che un soggetto presenti una richiesta inerente:

- a) il riconoscimento della qualifica IAP anche a titolo provvisorio;
- b) la cancellazione dell'iscrizione nell'anagrafe regionale delle aziende agricole - sezione per gli imprenditori agricoli professionali.

In sede di compilazione delle richieste di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere inseriti i dati identificativi della marca da bollo (numero e data).

In sede di controllo l'ente deve verificare che la marca da bollo apposta nella richiesta di riconoscimento abbia una data antecedente a quella di chiusura della richiesta di riconoscimento della qualifica IAP.

### **C) Quesito: Iap extra regione che apporta la qualifica ad una società toscana**

Un soggetto che ha avuto il riconoscimento della qualifica IAP in altra regione può apportare la qualifica IAP ad una società agricola con sede in Toscana? Soprattutto, come si deve procedere ai fini della verifica del comma 3 bis) dell'art. 1 del D. Lgs 99/2004 che recita *"la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte di un amministratore ad una sola società"*.

#### **Risposta**

Un soggetto che si vede riconosciuta la qualifica di IAP in altra regione può apportarla la qualifica IAP ad una società con sede in Toscana.

Ai fini della verifica del disposto del D. Lgs 99/2004 è opportuno inviare una richiesta alla regione che ha effettuato il riconoscimento. Infatti sul S. I. di Artea gli IAP riconosciuti da altre regioni sono tracciati in base ad una loro dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 o tramite l'inserimento nel fascicolo aziendale della certificazione rilasciata dalla regione a cui è stata fatta richiesta di riconoscimento.

### **D) Quesito: capacità professionale riconosciuta d'ufficio: produttore biologico**

Si chiede un chiarimento circa l'applicazione del punto 1.1 lettera c) dell'allegato A al DPRG 6/R/2008, nel caso in cui in cui titolare dell'impresa agricola sia una società semplice.

Abbiamo un'azienda agricola gestita da due imprenditori che hanno costituito una società semplice; l'azienda è iscritta all'elenco regionale degli operatori biologici dopo aver superato la fase di conversione. I due soci possono vantare la capacità riconosciuta d'ufficio ai fini della qualifica di IAP?

#### **Risposta**

Dalla lettura sia della norma nazionale che regionale si evince che la capacità professionale ha la caratteristica di essere un requisito soggettivo in capo a colui che chiede l'acquisizione di detta qualifica.

Il punto 1.1 lettera C dell'allegato A del DPRG 6/R/2008 consente che sia riconosciuto d'ufficio il possesso delle conoscenze e competenze professionali adeguate in caso di, si cita testualmente, *"produttori agricoli che hanno acquisito la qualifica di operatore biologico, attestata dall'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, dopo aver superato la prevista fase di conversione almeno per una parte dell'azienda"*.

Nel caso di ditta individuale è il titolare dell'azienda che gestisce la fase di conversione, come richiesto dalla norma, al termine del quale viene acquisita la qualifica di operatore biologico.

Nel caso di società, siano esse di persone che di capitale, è la società che acquisisce la qualifica di operatore biologico mentre il requisito delle competenze e conoscenze professionali è richiesto allo IAP di riferimento che deve essere amministratore ovvero socio amministratore nel caso di società cooperative.

Pertanto nel caso in questione è possibile riconoscere la capacità professionale d'ufficio a uno o più soci che hanno gestito la società durante tutto il periodo di conversione di almeno una parte dell'azienda fino ad ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori biologici.

## **E) Quesito: Redditi extra agricoli - determinazione**

1. il titolare di una ditta individuale agricola è allo stesso tempo socio accomandante (di solo capitale) di una SAS che svolge attività artigianale. Tale reddito viene dichiarato sul quadro H di Unico del socio. Si chiede se la partecipazione ai soli utili (capitale) nella società, da parte del socio accomandante rientra o meno nel reddito di impresa.
2. Il titolare di un'azienda agricola percepisce da un Ente Fondazione bancaria, quale membro di un comitato interno, dei gettoni di presenza regolarmente dichiarati come reddito imponibile ai fini del pagamento delle imposte dirette. In base ad una attenta verifica degli articoli del DPR 917/86 che classificano, ai fini che ci interessano i redditi extra agricoli non ho trovato una descrizione che potesse ricomprendere il caso in specie. In teoria, potrebbero far parte dei cosiddetti redditi diversi, ma in pratica, negli articoli che li riguardano (artt. 81-85) tale tipologia di reddito non è prevista. Date le considerazioni che precedono sono pertanto giunta alla conclusione che il reddito di cui si tratta possa essere equiparato, per analogia, alle "somme percepite per espletamento di cariche pubbliche" e come tale, ai sensi del regolamento di attuazione della legge istitutiva dello IAP (DPRG 6/2008/R) venire escluso dal computo del reddito extra agricolo. Si chiede conferma della bontà della ricostruzione normativa sopra effettuata in modo da poter procedere all'iscrizione all'albo IAP.

### **Risposta**

Il punto 3 "Requisito del reddito da lavoro" dell'allegato A al regolamento attuativo della legge regionale sullo IAP (di seguito regolamento attuativo) stabilisce sia cosa deve essere considerato reddito da lavoro derivante da attività agricola e da attività extra agricola sia le modalità per la loro determinazione.

In particolare ai fini dell'accertamento del reddito da lavoro derivante dalle attività agricole il regolamento fa riferimento a due modalità di calcolo fra loro alternative, ovvero la "metodologia IVA" (punto 3.1 dell'allegato al regolamento attuativo) e la "metodologia del RLS" (punto 3.2 dell'allegato al regolamento attuativo).

Nel caso si voglia accertare il reddito da lavoro derivante dalle attività extra agricola il regolamento attuativo considera la somma delle seguenti tipologie di reddito risultanti dalle dichiarazioni fiscali:

- da lavoro dipendente con le eventuali eccezioni previste nel regolamento stesso;
- da lavoro autonomo;
- di impresa;
- diversi, con esclusivo riferimento a quelli derivanti da attività lavorativa.

Ne consegue che ai fini della applicazione della normativa sullo IAP l'accertamento delle quote di reddito derivanti dalle attività extra agricole deve tener conto di quanto risultante dalle dichiarazioni rilasciate ai fini fiscali.

## **F) Quesito: amministratore di società**

Da un controllo sulla permanenza dei requisiti IAP di una srl, emerge che il socio conferente la qualifica risulta ricoprire la carica societaria di Consigliere e non quella di Amministratore come richiesta dalla normativa.

La verifica effettuata in azienda ha confermato che la società possiede le caratteristiche per poter mantenere la certificazione, sia per quelle soggettive in capo allo IAP di riferimento (tempo lavoro, reddito, e capacità professionale) sia per quelle oggettive (denominazione e oggetto sociale). Si conferma anche che la qualifica di IAP all'interno della società è a tutt'oggi rivestita da un Consigliere membro del Consiglio di Amministrazione.

Il D.L.99/2004 all'art 1 punto 3 lett c del D.L. 99/04, stabilisce che la qualifica nei casi di società di capitali o cooperative viene riconosciuta "*... quando un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore Agricolo Professionale*". Analizzando pertanto tale articolo si ritiene che l'interpretazione della norma debba essere fatta in modo più ampio, in quanto si fa specifica menzione che la caratteristica di IAP debba essere

posseduta da un amministratore, quindi anche da un consigliere membro del Consiglio di Amministrazione e non necessariamente dall'amministratore unico o delegato.  
Si chiede conferma dell'interpretazione.

### Risposta

Si condivide l'interpretazione data dall'ente ovvero che ai sensi del Codice Civile può essere considerato amministratore anche un membro del consiglio di amministrazione.

Nella tabella che segue, per completezza, vengono elencate per tipologia di società le cariche societarie che conferiscono al soggetto la qualifica di amministratore.

Tipologia di società	Qualifica dello IAP di riferimento della società
Società di persone (esclusa la s.a.s.) quali: - società semplice; - società in nome collettivo;	Socio di società semplice; Socio di società in nome collettivo;
Società in accomandita semplice	socio accomandatario;
Società di capitale quali: - società a responsabilità limitata; - società a responsabilità limitata con socio unico; - società per azioni; - società per azioni con unico socio; - società in accomandita per azioni;	Amministratore; Amministratore delegato; Amministratore straordinario; Amministratore unico; Membro del Consiglio di Amministrazione.
Società cooperativa	Socio e Amministratore; Socio e Amministratore delegato; Socio e Amministratore straordinario; Socio e Amministratore unico; Socio e Membro del Consiglio di Amministrazione.

### G) IAP – attività di controllo – Descrizione delle fasi e dei relativi adempimenti

La legge regionale 45/2007 prevede le seguenti tipologie di controllo:

- a) sulle iscrizioni (art. 5 comma 3);
- b) sulla permanenza dei requisiti dei soggetti iscritti nell'albo IAP (art. 6 comma 1).

Al fine di consentire a tutti gli enti del territorio regionale di adottare un comportamento omogeneo, di seguito si esprime il seguente orientamento che sintetizza, per ciascuna tipologia di controllo prevista dalla legge regionale, le fasi che lo caratterizzano, l'ente competente ed i relativi adempimenti/atti da produrre.

#### A. CONTROLLO SULLE ISCRIZIONI (ART. 5 COMMA 3)

FASI	ENTE COMPETENTE	ADEMPIMENTI/ATTI
Comunicazione delle iscrizioni IAP tramite sistema ARTEA a Province, Unione dei comuni competenti per territorio	ARTEA	
Estrazione periodica del campione di nuove iscrizioni su cui effettuare i controlli	ARTEA	Campione elaborato da Artea e disponibile su Sistema Informatico
Comunicazione al soggetto di	Province, Unione	Lettera da trasmettere al

inizio del procedimento di controllo ai sensi della L. 241/1990	dei comuni competenti per territorio	soggetto
Controllo effettuato sul campione di nuove richieste di iscrizione	Province, Unione dei Comuni competenti per territorio	Verbale di controllo
Comunicazione <b>esito positivo</b> del controllo: a) comunicazione al soggetto;  b) registrazione dell'esito sul S.I. di ARTEA (conferma dell'iscrizione);	Province, Unione dei comuni competenti per territorio	Lettera da trasmettere al soggetto
	Province, Unione dei comuni competenti per territorio	Inserimento del Verbale sul S. I. Artea
Comunicazione <b>esito negativo</b> del controllo: a) comunicazione al soggetto con richiesta di controdeduzioni ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990	Province, Unione dei comuni competenti per territorio	Lettera da trasmettere al soggetto
Esame delle controdeduzioni presentate dal soggetto controllato in caso di esito negativo del controllo	Province, Unione dei comuni competenti per territorio	
<u>Riesame</u> si chiude con <u>esito positivo</u> :  a) comunicazione al soggetto  b) redazione del verbale finale  c) registrazione dell'esito del controllo sul S.I. di ARTEA (conferma dell'iscrizione)	Province, Unione dei comuni competenti per territorio	Lettera da trasmettere al soggetto
	Province, Unione dei comuni competenti per territorio	Verbale di controllo
	Province, Unione dei comuni competenti per territorio	Inserimento del Verbale sul S. I. Artea
<u>Riesame</u> si chiude con <u>esito negativo</u> :  a) Comunicazione al soggetto di conferma esito negativo anche a seguito di riesame e di <u>attivazione della procedura conciliativa</u>	Province, Unione dei comuni competenti per territorio	Lettera da trasmettere al soggetto

<p>Conciliazione che si conclude con: (la conciliazione è attivabile una sola volta - non vengono descritti i passaggi inerenti la conciliazione)</p> <p>a) esito positivo</p>	<p>Province, Unione dei comuni competenti per territorio</p>	<p>ripercorrere le fasi descritte partendo dalla voce "Esame delle controdeduzioni presentate dal soggetto controllato in caso di esito negativo del controllo". Se il riesame si chiude con:</p> <p>a) <u>esito positivo</u> ripercorrere le fasi descritte in "Riesame che si chiude con esito positivo";</p> <p>b) <u>esito negativo</u> ripercorre le fasi descritte di seguito alla voce "Conciliazione che si conclude con: esito negativo"</p>
<p>Conciliazione che si conclude con: (la conciliazione è attivabile una sola volta - non vengono descritti i passaggi inerenti la conciliazione)</p> <p>a) esito negativo</p> <p>b) non viene espletata/non viene richiesta dal soggetto</p>	<p>Province, Unione dei comuni competenti per territorio</p>	<p>Verbale di controllo</p> <p>Inserimento del Verbale sul S. I. Artea</p>
<p>Cancellazione dello IAP dall'anagrafe regionale delle aziende agricole a seguito di esito negativo del controllo</p>	<p>ARTEA</p>	<p>Decreto di ARTEA Cancellazione da S. I. Artea</p>
<p>Comunicazione al soggetto dell'avvenuta cancellazione dall'albo regionale IAP avvenuta con Decreto di Artea</p>	<p>ARTEA</p>	<p>Lettera da trasmettere al soggetto</p>

#### **B. CONTROLLO SULLA PERMANENZA DEI REQUISITI (ART. 6 COMMA 1)**

<b>FASI</b>	<b>ENTE COMPETENTE</b>	<b>ADEMPIMENTI/ATTI</b>
<p>Estrazione del campione di IAP che risultano iscritti nel territorio di competenza</p>	<p>Province, Unione dei comuni competenti per territorio</p>	<p>Campione elaborato dall'ente</p>
<p>Comunicazione al soggetto di inizio del procedimento di controllo ai sensi della L. 241/1990</p>	<p>Province, Unione dei comuni competenti per territorio</p>	<p>Lettera da trasmettere al soggetto</p>

Controllo effettuato sul campione di IAP ai fini della verifica della permanenza dei requisiti	Province, Unione dei Comuni competenti per territorio	Verbale di controllo
Comunicazione <b>esito positivo</b> del controllo: a) comunicazione al soggetto;  b) registrazione dell'esito sul S.I. di ARTEA (conferma dell'iscrizione);	Province, Unione dei comuni competenti per territorio	Lettera da trasmettere al soggetto
	Province, Unione dei comuni competenti per territorio	Inserimento del Verbale sul S. I. Artea
Comunicazione <b>esito negativo</b> del controllo: a) comunicazione al soggetto con richiesta di controdeduzioni ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990	Province, Unione dei comuni competenti per territorio	Lettera da trasmettere al soggetto
Esame delle controdeduzioni presentate dal soggetto controllato in caso di esito negativo del controllo	Province, Unione dei comuni competenti per territorio	
<u>Riesame</u> si chiude con <u>esito positivo</u> :  a) comunicazione al soggetto  b) redazione del verbale finale  c) registrazione dell'esito del controllo sul S.I. di ARTEA (conferma dell'iscrizione)	Province, Unione dei comuni competenti per territorio	Lettera da trasmettere al soggetto
	Province, Unione dei comuni competenti per territorio	Verbale di controllo
	Province, Unione dei comuni competenti per territorio	Inserimento del Verbale sul S. I. Artea
<u>Riesame</u> si chiude con <u>esito negativo</u> :  a) Comunicazione al soggetto di conferma esito negativo anche a seguito di <u>riesame</u> e di <u>attivazione della procedura conciliativa</u> ;	Province, Unione dei comuni competenti per territorio	Lettera da trasmettere al soggetto
Conciliazione che si conclude con: (la conciliazione è attivabile una sola volta - non vengono	Province, Unione dei comuni competenti per territorio	ripercorrere le fasi descritte partendo dalla voce "Esame delle controdeduzioni presentate dal soggetto"

<p>descritti i passaggi inerenti la conciliazione)</p> <p>a) esito positivo</p>		<p>controllato in caso di esito negativo del controllo”. Se il riesame si chiude con:</p> <p>c) <u>esito positivo</u> ripercorrere le fasi descritte in “Riesame che si chiude con esito positivo”;</p> <p>d) <u>esito negativo</u> ripercorre le fasi descritte di seguito alla voce “Conciliazione che si conclude con: esito negativo”</p>
<p>Conciliazione che si conclude con: (la conciliazione è attivabile una sola volta - non vengono descritti i passaggi inerenti la conciliazione)</p> <p>a) esito negativo</p> <p>b) non viene espletata/non viene richiesta dal soggetto</p>	<p>Province, Unione dei comuni competenti per territorio</p>	<p>Verbale di controllo</p> <p>Inserimento del Verbale sul S. I. Artea</p>
<p>Cancellazione dello IAP dell’anagrafe regionale delle aziende agricole a seguito di esito negativo del controllo</p>	<p>ARTEA</p>	<p>Decreto di Artea Cancellazione da S. I. Artea</p>
<p>Comunicazione al soggetto dell’avvenuta cancellazione dall’albo regionale IAP avvenuta con Decreto di Artea</p>	<p>ARTEA</p>	<p>Lettera da trasmettere al soggetto</p>

Cordiali saluti

Il Dirigente  
Roberto Pagni

